



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2010 n.201

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1 della Legge 29 novembre 2010 n.188;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 16 dicembre 2010;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 1

(Istituzione dell'Ordine)

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed il Collegio dei Ragionieri Commercialisti sono unificati nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il quale è istituito l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 2

(Soppressione degli Ordini preesistenti)

1. A fare data dal 1° marzo 2011 l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed il Collegio dei Ragionieri Commercialisti sono soppressi; a decorrere dalla medesima data è istituito l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Per tutto il periodo transitorio di anni sei, che decorrerà dalla data di cui al primo comma, la presidenza e la maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ordine sono attribuite ai Dottori Commercialisti, la vicepresidenza ai Ragionieri Commercialisti.

Art. 3

(Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni)

1. Dal 1° marzo 2011 tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli dell'Ordine e del Collegio, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, l'esercizio nei confronti del professionista della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 4

(Prima elezione del Consiglio dell'Ordine)

1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si insedierà il 1° marzo 2011, il Consiglio dell'Ordine

dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti congiuntamente fissano la data per la convocazione delle rispettive assemblee elettorali, che non può essere comunque successiva alla data del 28 febbraio 2011.

2. La violazione del termine di cui al comma 1 é accertata dal Segretario di Stato per la Giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

3. Per il periodo transitorio i Dottori Commercialisti ed i Ragionieri Commercialisti esercitano separatamente l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti per ciascun Ordine.

4. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine avviene con le stesse modalità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.

5. Ai fini della rieleggibilità, in sede di prima elezione degli organi dell'Ordine non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati.

6. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'assemblea, sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione separata dei consiglieri Dottori Commercialisti e dei consiglieri Ragionieri Commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.

Art. 5

(Successive elezioni dei Consiglio dell'Ordine)

1. Nelle assemblee successive alla prima alla convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il Presidente del Consiglio dell'Ordine.

2. Gli iscritti nella Sezione Esperti Contabili dell'Albo non sono convocati qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalità in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle singole Sezioni alla data di convocazione della Assemblea elettorale.

Art. 6

(Composizione del Consiglio dell'Ordine)

1. Per l'elezione successiva alla prima e fino al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 2, secondo comma, la maggioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i Dottori Commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei Ragionieri Commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti e degli Esperti Contabili iscritti nella Sezione B.

Art. 7

(Costituzione dell'Albo unico)

1. Il Consiglio del neo istituito Ordine provvede, non oltre il 30 aprile 2011, alla costituzione dell'Albo unico.

2. Coloro che alla data del 28 febbraio 2011 sono iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri Commercialisti vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.

3. Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 28 febbraio 2011, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e di ragioniere commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti all'Albo.

4. Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista"; agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei Ragionieri Commercialisti spetta il titolo di "ragioniere commercialista".

Art. 8

(Effetti dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti)

1. Coloro che, alla data del 28 febbraio 2011, risultino iscritti nel registro dei praticanti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero nel registro dei praticanti presso il Collegio dei Ragionieri Commercialisti, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, se in possesso di:
 - a) diploma di laurea specialistica nella classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia o nella classe delle lauree specialistiche in scienze economiche-aziendali conferita da Università di San Marino o da altra Università i cui titoli di studio siano riconosciuti dalla Repubblica;
 - b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguito secondo l'ordinamento previgente.
2. Coloro che, alla data del 28 febbraio 2011, risultino iscritti nel registro dei praticanti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero nel registro dei praticanti presso il Collegio dei Ragionieri Commercialisti, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti, se in possesso di diploma di laurea triennale nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche;
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il periodo di tirocinio già effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.
4. Coloro che, alla data del 28 febbraio 2011, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:
 - a) diploma di laurea specialistica nella classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia o nella classe delle lauree specialistiche in scienze economiche-aziendali conferita da Università di San Marino o da altra Università i cui titoli di studio siano riconosciuti dalla Repubblica;
 - b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguito secondo l'ordinamento previgente.
5. Coloro che, alla data del 28 febbraio 2011, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purché siano in possesso di diploma di laurea triennale nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche.
6. Fino al 28 febbraio 2011 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia o nella classe delle lauree specialistiche in scienze economiche-aziendali conferita da Università di San Marino o da altra Università i cui titoli di studio siano riconosciuti dalla Repubblica, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di Dottore Commercialista e di Ragioniere Commercialista, disciplinati rispettivamente con Decreti 26 aprile 1995 n. 57 e n. 58 e successive modifiche.
7. Per coloro che hanno completato il tirocinio professionale prima dell'entrata in vigore dei Decreti n. 109 e n. 110 del 4 agosto 2004 il termine per sostenere gli esami per l'abilitazione professionale per l'accesso alla sezione A dell'Albo è fissato al 31 dicembre 2014.

Art. 9

(Effetti dell'unificazione sullo stato giuridico degli iscritti agli Ordini)

1. Coloro che, alla data del 28 febbraio 2011, risultino iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei sospesi del neo istituito Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 10

(Composizione del Collegio dei revisori dei conti)

1. Per tutto il periodo transitorio, di cui all'articolo 2, secondo comma, i membri effettivi del Collegio dei Revisori saranno scelti uno tra i Dottori Commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo e uno tra i Ragionieri Commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, dal 1° marzo 2011, il Decreto 26 aprile 1995 n. 57 e successive modifiche e il Decreto 26 aprile 1995 n. 58 e successive modifiche.

Art. 12

(Disposizioni di coordinamento)

1. A decorrere dal 1° marzo 2011, i richiami agli "iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti" o ai "Dottori Commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti nell'Albo dei Ragionieri Commercialisti" o ai "Ragionieri Commercialisti" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

Art. 13

(Tariffario professionale)

1. Completato l'iter di istituzione, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili farà riferimento al Tariffario per la professione di cui al Decreto 20 maggio 1996 n.65.

Art. 14

(Riconoscimento giuridico)

1. Ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 e successive modifiche è accordato il riconoscimento giuridico all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, retto dallo Statuto allegato al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2010/1710 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta

**ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA ED ESPERTO
CONTABILE E STATUTO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

* * * *

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE
OGGETTO DELLA PROFESSIONE**

Art. 1

(Costituzione dell'Ordine ed istituzione dell'Albo)

1. È costituito l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.
2. Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine coloro i quali sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'iscrizione all'Albo.
3. Presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili é istituito l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino; l'Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:
 - a) Sezione A Commercialisti;
 - b) Sezione B Esperti Contabili.
4. Hanno diritto di essere iscritti all'Albo i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.
5. Agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di "Dottore Commercialista", agli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili spetta il titolo professionale di "Esperto Contabile".
6. Il termine "commercialista" può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.

Art. 2

(Sede)

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sede nella Repubblica di San Marino presso il Tribunale Commissariale.
2. L'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Art. 3

(Scopi)

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella piena autonomia sancita dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28, che disciplina le libere professioni, non ha alcun fine di lucro e si propone di:
 - a) dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
 - b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
 - c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;

- d) vigilare sul corretto svolgimento della professione, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
- e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
- f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

Art. 4

(Oggetto della professione)

1. Agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili é riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
 - a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
 - b) le perizie e le consulenze tecniche;
 - c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
 - d) la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
 - e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
 - f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
 - a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
 - b) le valutazioni di azienda;
 - c) l'assistenza e la rappresentanza davanti alle Commissioni degli Accertamenti delle persone fisiche e giuridiche e alla Giunta di Stima di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche;
 - d) l'incarico di curatore, procuratore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
 - e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
 - f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 66 della Legge 26 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
 - h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
 - i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del Tribunale;
 - j) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti pubblici e privati;
 - l) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
 - m) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
 - n) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

- o) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
 - p) la mediazione civile e commerciale finalizzata alla conciliazione;
 - q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili dell'Albo.
4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
- a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
 - b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
 - c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
 - d) la funzione di revisione contabile o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n. 146, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 67 della Legge 26 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - e) la funzione di revisione contabile o di componente di altri organi di controllo contabile, sempre che sussistano i requisiti di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n. 146, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, ed imprese ed enti da esso controllati o partecipati;
 - f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica avanzata.
5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri Albi.
6. L'Autorità Giudiziaria, le pubbliche Amministrazioni e gli Enti Statali debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, salvo che si tratti anche di incarichi che per legge rientrano nella competenza di ordini o collegi che svolgono professioni giuridico-economiche o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.
7. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.

TITOLO II

ISCRIZIONI ALL'ORDINE E ALL'ALBO

Art. 5 *(Iscrizione all'Ordine)*

1. L'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.
2. L'iscrizione all'Ordine è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
 - b) avere residenza anagrafica nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - c) godere dei diritti civili;
 - d) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al successivo articolo 7.
3. Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.
4. L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti previsti nel secondo comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al

Consiglio allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

Art. 6
(Iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione in una delle due Sezioni dell'Albo, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione di dottore commercialista o di esperto contabile, è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati:
 - a) i documenti comprovanti i requisiti stabiliti dal presente Statuto e nel caso l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma che segue;
 - b) un documento comprovante la stipula di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile derivante dall'attività professionale, per massimali non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio dell'Ordine;
 - c) per gli iscritti nell'elenco dei sospesi, l'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale conformemente al regolamento emanato dal Consiglio dell'Ordine.
2. L'iscrizione all'Albo, e conseguentemente l'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile, sono incompatibili con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale con:
 - a) qualsiasi altra professione;
 - b) la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone;
 - c) la titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale, commerciale e di servizio;
 - d) la qualità di dipendente pubblico o privato o titolare di pensione erogata da un sistema previdenziale pubblico obbligatorio.
3. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
4. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
5. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.
6. Per l'iscrizione dei Dottori Commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:
 - a) essere in possesso di una laurea quinquennale nella classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia o nella classe delle lauree specialistiche in scienze economiche-aziendali conferita da Università di San Marino o da altra Università i cui titoli di studio siano riconosciuti dalla Repubblica;
 - b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.
7. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti Contabili è altresì necessario:
 - a) essere in possesso di una laurea triennale nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche;
 - b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.
8. Ciascuna sezione dell'Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo anche telematico dello studio professionale, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.
9. L'Albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.
10. Non si può essere iscritti che in un solo Albo o in una sola Sezione. L'infrazione di tale

divieto dà luogo ad azione disciplinare.

11. Coloro che non possono esercitare la professione, per incompatibilità o per volontaria sospensione, sono iscritti, a loro richiesta, nell'elenco dei sospesi contenente le indicazioni di cui al comma 8.

12. L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, il diritto di esercitare la libera professione di dottore commercialista o di esperto contabile sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

Art. 7 *(Abilitazione)*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile é conseguita a seguito del superamento dell'apposito esame dinnanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile è inoltre concessa di diritto ai cittadini di altri Stati a condizione di reciprocità.

3. I membri della Commissione Esaminatrice, di competenza dell'Ordine, debbono essere scelti tra gli iscritti all'Albo della sezione A che per almeno 5 anni continuativi abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino la professione di commercialista.

4. Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda al Consiglio dell'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, il titolo di studio conseguito e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'articolo 8 del presente Statuto.

5. L'esame ha carattere teorico e pratico comportando la verifica delle conoscenze acquisite nel corso della formazione nonché delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica.

6. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;

b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie, limitatamente a quanto necessario per la professione di dottore commercialista: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

7. Le prove scritte di cui al comma 6, lettera a), consistono in:

a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;

b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;

c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

8. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea finalizzati all'esercizio della professione.

9. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla Legge 27 ottobre 2004 n. 146;

b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

10. Le prove scritte di cui al comma 9, lettera a), consistono in:

a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di

- gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
- b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale e, limitatamente a quanto necessario per la professione di esperto contabile, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
- c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
11. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea finalizzati all'esercizio della professione.
12. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.
13. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.
14. L'esame deve avere cadenza almeno semestrale.
15. Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.

Art. 8 *(Tirocinio)*

1. Presso l'Ordine é istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
2. Il registro di cui al comma 1 è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 7.
3. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia previste dalla normativa previgente.
4. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti Esperti Contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea triennale della classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe delle lauree in scienze economiche.
5. Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, lettere a), b) e c) e il titolo di studio conseguito.
6. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni.
7. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, l'assistenza alle udienze del Tribunale in cause civili, amministrative, fiscali e di lavoro, la frequenza a corsi teorici-pratici, nonché la tenuta dei relativi registri saranno disciplinati dal Consiglio dell'Ordine.
8. A cura del Consiglio dell'Ordine saranno altresì disciplinate:
- a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi, con il limite massimo di un semestre;
- b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti Contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.
9. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica ovvero ad una sua parte.
10. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante al

fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.

11. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento emanato dal Consiglio dell'Ordine che stabilisce i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio.

12. Gli attestati comprovanti l'espletamento del tirocinio sono rilasciati dai titolari degli studi degli iscritti all'Albo, i quali hanno l'obbligo di accettare almeno un tirocinante per ciascuno.

13. I praticanti sono cancellati dall'apposito Registro quando vengono iscritti all'Ordine, nel caso di rinuncia dell'iscritto e nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo complessivamente superiore a 18 mesi.

14. Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti.

15. I praticanti dovranno sostenere l'esame e superare l'esame di Stato entro 4 anni dal termine del tirocinio; in caso contrario dovranno ripetere il periodo di tirocinio stesso.

TITOLO III REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE

Art. 9 (Doveri generali)

1. Ciascun iscritto all'Ordine, anche al di fuori dell'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

CAPO I DOVERI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL'ESPERTO CONTABILE

SEZIONE I DOVERI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL'ESPERTO CONTABILE NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 10 (Doveri)

1. L'iscritto all'Albo, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve:
 - a) svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;
 - b) svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso;
 - c) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione professionale;
 - d) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati;
 - e) mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;
 - f) evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;
 - g) rispettare ed applicare la legislazione vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali;
 - h) rispettare le norme deontologiche degli altri Ordini professionali anche quando si trovi ad

operare, anche indirettamente, in altri Stati o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente Statuto o con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese;

- i) rispettare gli obblighi di formazione professionale stabiliti dall'Ordine;
- j) rispettare regolamenti, norme o disposizioni stabilite dall'Ordine nel rispetto del presente Statuto.

Art. 11
(Divieti)

1. All'iscritto all'Albo è fatto divieto:

- a) di fare uso, sia nell'interesse proprio che altrui, delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza a cagione dell'attività professionale;
- b) di accaparrare la clientela offrendo prestazioni professionali o a mezzo agenzie o procacciatori;
- c) di usare espressioni sconvenienti ed offensive nell'attività professionale.

SEZIONE II
DOVERI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL'ESPERTO CONTABILE
NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 12
(Comportamento)

1. Al fine di rendere più sereno e corretto lo svolgimento dell'attività professionale, l'iscritto all'Albo deve mantenere sempre nei rapporti con i colleghi un comportamento ispirato dalla lealtà ed al rispetto.

Art. 13
(Divieto di apprezzamenti negativi)

1. All'iscritto all'Albo è fatto divieto di esprimere apprezzamenti di carattere negativo sui colleghi, al fine di sviare la clientela.

SEZIONE III
DOVERI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL'ESPERTO CONTABILE
NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI GIUDIZIARI

Art. 14
(Rapporti col personale dell'Amministrazione)

1. Il rapporto con il personale della amministrazione e della giustizia deve essere improntato a reciproca stima, rispetto e fiducia.

Art. 15
(Divieto di testimonianza)

1. È fatto divieto all'iscritto all'Albo di deporre come testimone su fatti appresi nell'esercizio della propria attività professionale, se non espressamente autorizzato da tutte le parti interessate.

TITOLO IV ORGANI DELL'ORDINE

Art. 16 (Organi)

1. Sono Organi dell'Ordine:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le cariche all'interno dell'Ordine sono del tutto gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.

CAPO I ASSEMBLEA

Art.17 (Definizione)

1. L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali. Gli iscritti all'Albo hanno diritto al voto su ciascun argomento. Gli iscritti all'Ordine ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle assemblee senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli iscritti, nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

Art. 18 (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno ed ha le seguenti competenze:
 - a) discutere, approvare, modificare il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
 - b) provvedere alla elezione dei membri del Consiglio;
 - c) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
 - e) discutere e deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dal presente statuto e dalla Legge sia riservato alla sua competenza.

Art. 19 (Avviso di convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica o telefax, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Nella stessa comunicazione debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.
3. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.
4. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, almeno trenta giorni prima della data

fissata.

5. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.

6. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei membri componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti Contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 25, comma 1.

Art. 20

(Convocazione obbligatoria)

1. Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto degli iscritti all'Albo e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.

2. Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei revisori o gli iscritti all'Albo richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

Art. 21

(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

1. L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti all'Albo ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti. L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

Art. 22

(Adempimenti iniziali)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.

2. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

Art. 23

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto. Nel verbale debbono essere assunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

Art. 24

(Rinnovo delle cariche)

1. L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le

modalità stabilite dagli articoli 27, 28, 29 e 30 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

CAPO II CONSIGLIO

Art. 25 *(Definizione)*

1. L'Ordine è retto da un Consiglio composto da almeno cinque membri tra gli iscritti all'Albo, comunque nel limite massimo stabilito dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti Contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale.
2. Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio per non più di due mandati consecutivi.
3. Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 26 *(Poteri)*

1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.
2. Il Consiglio oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento rappresenta istituzionalmente gli iscritti all'Albo e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti.
3. In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:
 1. cura la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti all'Ordine e dei sospesi e del Registro dei Praticanti e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva, alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alle Segreterie di Stato, al Tribunale, all'Ufficio del Registro, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Industria, Commercio e Artigianato, all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;
 2. cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;
 3. opera per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigila sull'uso del titolo professionale;
 4. esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
 5. si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal titolo III del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione più consona allo spirito della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, e fissa all'occorrenza nuovi principi deontologici della professione;
 6. promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
 7. tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;
 8. propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;
 9. esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
 10. delibera la convocazione dell'Assemblea dell'Ordine quando sia obbligatorio a norma di Legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quarto degli iscritti all'Ordine o dal Collegio dei Revisori, così come previsto nel precedente articolo 20;

11. stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti all'Ordine e all'Albo, nonché delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento dell'Ordine, così come previste nel bilancio preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;
12. si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;
13. provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e alla gestione finanziaria e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
14. designa i propri rappresentanti in organismi, commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale;
15. formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione.

Art. 27

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

1. Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
2. Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.
3. Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice Presidente per l'ordinaria amministrazione.
5. In mancanza del Presidente e del vice Presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
6. Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine, all'Albo e al Registro dei Praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.
7. Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.

Art. 28

(Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, posta elettronica o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.
2. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

Art. 29

(Validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 30
(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31
(Definizione)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.
2. Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul bilancio preventivo che su quello consuntivo.

Art. 32
(Composizione)

1. Il Collegio dei Revisori è composto di due Revisori effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.
2. Il revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carico fino alla scadenza dell'intero Collegio.

Art. 33
(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

1. I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.
2. I revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

TITOLO V
AZIONE DISCIPLINARE

Art. 34
(Sanzioni)

1. Il Consiglio dell'Ordine può dar corso all'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività professionale o al di fuori di essa, in qualunque modo abbia recato nocimento alla propria dignità professionale ovvero al decoro ed indipendenza della categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 47 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28;
 - b) censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 48 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28;

- c) sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 49 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28;
- d) cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 50 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28;
- e) radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 51 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Art. 35

(Procedimento disciplinare)

1. Il Consiglio dell'Ordine, ove abbia notizia di una infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.
2. La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.
3. Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testimoni, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.
4. Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi eventualmente adottati dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.
5. Ove si proceda per infrazioni punite con le sanzioni della cancellazione dall'Albo o della radiazione dalla professione, il Consiglio, nel caso che la notizia dell'infrazione appaia fondata e basata su prove degne di fede, può sospendere cautelativamente l'iscritto dall'attività professionale e da ogni forma di partecipazione all'attività dell'Ordine anche nelle fasi iniziali del procedimento; la sospensione cautelare è obbligatoria nei confronti di coloro che sono sottoposti a processo penale per uno dei reati indicati nell'articolo 51 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28.
6. Le deliberazioni concernenti sanzioni o sospensioni cautelari debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

Art. 36

(Ricorsi)

1. Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni o disposte sospensioni cautelari è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.
2. Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.
3. Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

4. Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i trenta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

5. Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

6. Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione nazionale delle Libere Professioni.

7. I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

8. Le delibere con le quali il Consiglio applica le sospensioni cautelari dall'attività professionale sono invece immediatamente esecutive nonostante gravame. Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

Art. 37

(Comunicazione della sanzione agli Organi competenti)

1. Il Presidente é tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del superiore articolo 34, agli interessati, alla Segreteria di Stato alla Giustizia, alla Segreteria di Stato per l'Industria ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 38

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

1. Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti articoli 34, 35, 36, 37 non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

2. In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'articolo 47 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

TITOLO VI

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 39

(Bilancio preventivo e conto consuntivo)

1. Il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio futuro e del Conto Consuntivo dell'esercizio decorso.

3. Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione.

Art. 40

(Redazione del Conto Consuntivo)

1. Il Conto Consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.

2. Le entrate e le uscite debbono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 41

(Entrata in vigore del presente Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto col quale è concesso il riconoscimento giuridico all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.